

il Testo completo delle disposizioni è riportato nella Delibera n. 2464 dd 27/12/2023 visionabile sui seguenti siti: www.scuolamaternasantonio.it; "www.Vivo scuola; Provincia Autonoma Delibera G.P. n. 2464 dd 27/12/2023; Associazione COESI www.associazionecoesi.com. Di seguito è riportata una sintesi della citata Delibera con i riferimenti della suddetta Delibera:

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

Le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate erogano il servizio scuola dell'infanzia per i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni, per non meno di 10 mesi all'anno, per cinque giorni alla settimana e per sette ore al giorno più le ore opzionali di prolungamento dell'orario giornaliero

Il comitato di gestione di ogni singola scuola dell'infanzia stabilisce il calendario, anche speciale, e l'orario scolastico nel rispetto delle indicazioni date dalla Provincia. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.

La legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*) prevede all'articolo 5 che l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sia scuole a calendario ordinario che turistico/speciale, possa essere estesa per il periodo massimo di un ulteriore mese: **il punto 13 definisce le modalità di erogazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo (luglio) anno 2025 e la richiesta di conferma dell'iscrizione e frequenza per le modalità vedi punto 13.**

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell'infanzia comprendono anche le reiscrizioni al secondo e terzo anno da parte dei bambini già frequentanti e devono essere effettuate **da giovedì 11 gennaio 2024 ore 8.00 a mercoledì 31 gennaio 2024 ore 20.00.**

La domanda di iscrizione va presentata per via telematica (on line) mediante l'accesso al portale <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni>: per la compilazione si vedano le indicazioni fornite al punto 4.4 delle disposizioni.

Questa informazione è data mediante:

- affissione di avviso all'albo delle singole scuole e dei singoli Comuni del Trentino;
- diretta comunicazione da parte del personale scolastico ai genitori dei bambini già frequentanti la scuola, anche tramite l'invio di email;
- mezzi di comunicazione di massa;
- portale <https://www.vivoscuola.it/>, per le scuole dell'infanzia provinciali;
- siti web delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo <https://www.fpsm.tn.it/>, Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo <http://www.associazionecoesi.com/> e Asif Chimelli all'indirizzo <https://www.asifchimelli.eu/>, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Il servizio ordinario di scuola dell'infanzia (7 ore/giorno) è fornito in regime di gratuità, salvo il concorso finanziario delle famiglie, calcolato con sistema ICEF, per il prolungamento d'orario giornaliero (vedi modalità descritte al punto 9) e di mensa.

PROLUNGAMENTO DI ORARIO: con l'iscrizione e nei medesimi termini (**da 11/01/2024 a 31/01/2024**), la famiglia può scegliere di iscriversi anche al prolungamento d'orario, scegliendo le fasce, **secondo le modalità indicate al successivo punto 9**, nonché all'ulteriore mese di frequenza durante il periodo estivo (anno 2025) con **le modalità indicate al punto 13.**

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E REISCRIZIONE:

Hanno diritto all'iscrizione ad una scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che si iscrivono entro i termini previsti al punto 1.1 e compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2025 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico: **possono quindi iscriversi i bambini nati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2022.** Le scuole dell'infanzia, solo se hanno posti disponibili e senza variare l'organico assegnato a inizio anno scolastico, possono accogliere i bambini della fascia d'età di cui sopra in ogni momento dell'anno.

È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 26 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è disciplinata dall'articolo 8, comma 2 ter, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. In questo caso (permanenza alla scuola dell'infanzia in caso di trattenimento) la procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea (punto 4.4).

Dopo l'approvazione da parte delle Giunta Provinciale del Programma Annuale 2024/2025 (che avviene entro il 15 giugno) possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, in età di diritto, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia. Nei casi di concorrenza ai posti disponibili, anche in corso d'anno, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento hanno comunque la precedenza nell'ammissione alla scuola dell'infanzia rispetto ai bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, salvo il caso che questi abbiano già iniziato a frequentare la scuola.

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA (v. punti 3.1 e 3.2 della Delibera)

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE E REISCRIZIONE:

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione:

Si considera nuova iscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- iscritto per la prima volta al servizio di scuola dell'infanzia;
- iscritto per la prima volta in una scuola diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Si considera reiscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- nato nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2021, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia l'anno scolastico 2023/24, di norma con inizio dal 1° settembre 2023; — nato nel periodo 1° febbraio 2021 - 30 aprile 2021, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia a partire da gennaio 2024.

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione:

La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. La domanda d'iscrizione è condivisa da entrambi i genitori: a tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.

4.3 A chi è presentata la domanda.

La domanda è indirizzata al comitato di gestione della scuola dell'infanzia provinciale o equiparata in cui si vuole iscrivere il bambino. Non può essere presentata domanda d'iscrizione a più di una scuola dell'infanzia e/o ad una scuola primaria, secondo quanto indicato al punto 4.6. Le informazioni fornite all'atto della domanda d'iscrizione sono valutate dal comitato di gestione ai fini della compilazione della

eventuale graduatoria nel caso in cui le domande siano maggiori rispetto ai posti disponibili e si formino liste d'attesa disciplinate dal punto 8.1.

Nella domanda di iscrizione, pena la non ricevibilità, deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica personale che i richiedenti si impegnano a consultare regolarmente e un numero di cellulare per le comunicazioni inerenti l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione a tal fine sono presenti appositi campi obbligatori da compilare a cura del richiedente.

4.4 Modalità di presentazione della domanda:

- **on line tramite applicazione web:** è la modalità principale dalle ore 8.00 del 12 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2023 accedendo al portale online <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni>, mediante:
- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. Le modalità per richiedere e ottenere lo Spid sono disponibili all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Richiedere-SPID>;
- **CIE** (Carta di identità elettronica). Informazioni all'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/>
- **è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria (CNS) o Carta Provinciale dei Servizi (CPS)**, in precedenza attivata presso gli sportelli presenti sul territorio utilizzando un lettore dove inserirla. Per l'attivazione della CPS/CNS e per l'elenco degli sportelli abilitati consultare il seguente indirizzo: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi-CPS>

Terminata la procedura di iscrizione, compare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi, con possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa, e il sistema provvede ad inviare al richiedente una e-mail di conferma di avvenuta trasmissione. Il sistema fornisce anche, qualora richiesto il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, il calcolo della tariffa del prolungamento d'orario.

Questa procedura non si riferisce all'iscrizione ai percorsi educativi sperimentali di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori" che è invece disciplinata al punto 5.

• **con altre forme:** modalità residuale. Solo qualora **non sia possibile** la presentazione della domanda di **iscrizione on line**, si può ricorrere alla **presentazione in forma cartacea** su apposito modulo. Il modulo può essere scaricato dai siti delle singole scuole dell'infanzia equiparate s.antonio.materna@associazionecoesi.com o da quelli delle relative associazioni: <http://www.associazionecoesi.com>. **La domanda cartacea compilata** in ogni parte e debitamente sottoscritta, va inviata con le seguenti modalità:

- **per via telematica:** per le scuole provinciali al seguente indirizzo: servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it e contestualmente anche all'indirizzo email del circolo di coordinamento di riferimento della scuola dell'infanzia dove ci si vuole iscrivere; per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola;
- **spedizione a mezzo raccomandata** con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
- **a mezzo fax** con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente.

La compilazione della domanda d'iscrizione sia on line che cartacea avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). I dati riportati nella domanda assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del citato decreto.

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci*) ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con la legge 31 luglio 2017, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*)).

Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l'ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2024, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria

Anche nel caso in cui la scuola dell'infanzia scelta non raggiunga le 15 iscrizioni, o le 10 iscrizioni per scuole aventi sede in comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, se un bambino risulti contemporaneamente iscritto:

- in più scuole dell'infanzia, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia provvede d'ufficio all'assegnazione a una sola scuola, dandone notizia ai genitori e ai comitati di gestione delle scuole interessate;
- in una scuola dell'infanzia e in una scuola primaria, la struttura provinciale richiede alla famiglia di indicare la scuola prescelta improrogabilmente entro 10 giorni. In assenza d'indicazioni, la medesima struttura provvede d'ufficio alla cancellazione del bambino dall'elenco degli iscritti alla scuola dell'infanzia. Le relative informazioni (conferma e/o cancellazione iscrizione alla scuola dell'infanzia) sono date ai genitori, al comitato di gestione della scuola dell'infanzia e all'istituzione scolastica interessata.

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza. Le nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza sono accolte con riserva dai comitati di gestione e le famiglie ne sono debitamente informate.

Nei casi in cui la domanda d'iscrizione venga presentata presso una scuola diversa da quella dell'area di utenza per documentati motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare, come specificato al punto 6.2, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia verifica l'effettiva necessità di poter far frequentare quella determinata scuola e, in un'ottica di facilitazione delle dinamiche organizzative familiari, ne tiene conto ai fini della pianificazione del servizio solo subordinatamente alla possibilità di assorbimento della richiesta presentata nell'ambito del territorio afferente. Della verifica viene informato il comitato di gestione della scuola, il coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e, l'ente gestore, per le scuole equiparate. Le decisioni in merito al mantenimento o istituzione di nuove sezioni in base al numero di domande pervenute sono assunte dalla Giunta provinciale con l'approvazione del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025.

I comitati di gestione per eventuali necessità di informazione e/o chiarimento relative all'area di utenza della scuola dell'infanzia si rivolgono all'ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, al coordinatore pedagogico per le scuole dell'infanzia provinciali. Nel caso di compilazione di graduatoria per indisponibilità di posti, l'accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione è regolato secondo le modalità indicate punto 8.1.

4.8 Ritiri di iscrizioni.

In via generale, il ritiro di un bambino iscritto a una scuola dell'infanzia al fine di iscrizione ad altra scuola è consentito solo per gravi e documentati motivi. Il genitore che ha necessità di trasferire il proprio bambino in altra scuola deve chiedere l'autorizzazione al ritiro al comitato di gestione della scuola dove il bambino è stato inizialmente iscritto fornendo adeguata motivazione.

Dopo il 4 marzo 2024, qualora il comitato di gestione della scuola accolga la domanda di ritiro del bambino deve comunicarlo tempestivamente al coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e all'ente gestore per le scuole equiparate e, a loro volta, questi provvedono a segnalare l'avvenuto ritiro alla struttura provinciale competente.

La struttura provinciale è comunque autorizzata a effettuare verifiche presso le famiglie interessate sull'effettiva necessità del trasferimento. Della verifica in atto, nonché del risultato della stessa, viene data comunicazione al comitato di gestione della scuola d'iniziale iscrizione nonché, per le scuole provinciali, al coordinatore pedagogico e, per le scuole equiparate, all'ente gestore.

Per i bambini di prima iscrizione provenienti da altra area d'utenza che hanno determinato il mantenimento o l'istituzione di una nuova sezione non può essere concesso il trasferimento ad altra scuola per l'intero anno scolastico 2024/2025, salva autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia nel caso in cui la famiglia interessata rappresenti e documenti sopraggiunte circostanze che rendono inevitabile il trasferimento.

Per la determinazione delle sezioni e degli organici nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2024/2025 sono considerati i ritiri dalla scuola o dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

4.9 Controlli a campione.

L'Amministrazione provinciale e gli enti gestori, rispettivamente per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono tenuti a effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni contenute nelle domande d'iscrizione e di reiscrizione.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, ogni ente gestore di scuola dell'infanzia equiparata segnala alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia le domande d'iscrizione che intende sottoporre al controllo; lo stesso ente gestore, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, deve confermare alla medesima struttura l'avvenuta effettuazione delle verifiche nonché l'esito delle stesse. Il controllo è comunque obbligatorio per le domande contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all'ottenimento dell'esenzione della tariffa del servizio di prolungamento d'orario.

In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'utente dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000.

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI". (vedi testo completo del punto 5 in delibera n. 2412 dd 22/12/2022)

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE:

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza.

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni.

6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami.

(vedi testo del punto 6 della Delibera)

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO (v. testo del punto 7 della Delibera)

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa: vedi testo del punto 8.1 della delibera;

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine del 31 gennaio 2024).

I bambini aventi diritto alla frequenza ai sensi del punto 2, per i quali i genitori fanno richiesta di iscrizione oltre il termine del 31 gennaio 2024 sono inseriti in coda alla lista d'attesa costituita secondo i criteri individuati al punto 8.1, in ordine di data di presentazione della domanda d'iscrizione. Ai fini dell'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia, in corso d'anno, dopo lo scorrimento della eventuale lista d'attesa di cui al punto 8.1, ai fini dell'accoglimento delle iscrizioni tardive (presentate dopo il 31 gennaio 2024), le domande di bambini dell'area di utenza vengono accolte con precedenza rispetto alle iscrizioni tardive di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza. Si considerano i dati dichiarati all'atto di presentazione della domanda opportunamente integrati, nel caso di variazioni intervenute, da ulteriori dichiarazioni prodotte dagli interessati. **Le domande prodotte oltre il termine del 31/01/2024** non sono considerate al fine della determinazione del numero di sezioni da attivare con il Programma annuale di cui all'articolo 54 della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*.

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine del 9 ottobre 2024).

Le domande dei bambini in età "di diritto" (nuove domande d'iscrizione e/o domande d'iscrizione per trasferimento) non frequentanti alla data del 1° ottobre 2023 devono essere presentate nel periodo dal 1° al 9 ottobre 2024. Le domande che pervengono alla scuola successivamente vengono accolte in subordine alla graduatoria costituita secondo i criteri di cui al punto 10.4.

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive

La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive in particolare per quanto riguarda il possibile utilizzo del sistema on line, le tempistiche per iniziare a utilizzare il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, il pagamento della tariffa tramite PagoPa e altri aspetti procedurali.

9. PROLUNGAMENTO D'ORARIO (v. di seguito)

10 INGRESSO A GENNAIO 2025 DEI BAMBINI CHE COMPIONO 3 ANNI DI Età FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2025:

10.1 PRE-ISCRIZIONI:

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2025 (bambini anticipatori) residenti o domiciliati in provincia di Trento sono da presentare negli ordinari termini fissati dal punto 1.1 presso la scuola dell'infanzia dell'area d'utenza. In modo analogo a quanto previsto per le iscrizioni è consentita la domanda di pre-iscrizione di bambini provenienti da fuori area di utenza per i motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare come indicato al punto 4.7. Al momento della successiva conferma d'iscrizione, a ottobre 2024, verranno considerati ai fini della compilazione dell'eventuale graduatoria i criteri indicati al punto 10.4. **La pre-iscrizione consente di acquisire la precedenza** nell'assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2025 e consente altresì alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di conoscere il fabbisogno d'ingressi per il gennaio 2025 al fine dell'adozione del Programma annuale della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 54 della *legge provinciale sulle scuole dell'infanzia*

1977. La precedenza assegnata alle pre-iscrizioni riguarda le domande prodotte presso qualsiasi scuola dell'infanzia provinciale o equiparata, indipendentemente dalla scuola di effettiva iscrizione. **Nella pianificazione del servizio scolastico provinciale** e in una logica di continuità tra servizi educativi, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle famiglie e dell'offerta sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si porrà particolare attenzione alle iscrizioni dei bambini nati nel periodo febbraio-marzo 2022 al fine di favorire l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio 2025.

10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione.

Le domande di pre-iscrizione effettuate entro i termini per l'iscrizione indicati al punto 1.1 devono essere confermate con la presentazione di una domanda d'iscrizione nel periodo stabilito dal giorno 1° ottobre 2024 al giorno 8 ottobre 2024. **Nel medesimo periodo** possono essere presentate le nuove domande d'iscrizione anche da parte delle famiglie dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2022 e residenti o domiciliati in provincia di Trento per i quali non è stata effettuata domanda di pre-iscrizione. Rispetto ai bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2022, hanno diritto di precedenza nell'ingresso a gennaio 2025 i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2024 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico (i nati dal 1/1/2019 al 31/1/2022) che non frequentino già presso altre scuole dell'infanzia. **Entro il termine del 8 ottobre 2024** possono essere presentate anche domande d'iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° e il 30 aprile 2025. **Le iscrizioni pervenute dopo il termine dell'8 ottobre 2024** (dei bambini in età "di diritto", dei bambini nati da febbraio ad aprile 2022), sono accolte su posti ancora disponibili; in caso di indisponibilità di posti le domande sono collocate in lista d'attesa in ordine di presentazione. Nell'accoglimento delle domande i bambini dell'area di utenza godono comunque di precedenza rispetto alle domande di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza. **I termini e le modalità delle iscrizioni** sono portati a conoscenza degli interessati secondo quanto previsto al punto 1.1. La procedura per l'iscrizione e le modalità di presentazione delle domande sono individuate al punto 4.4.

Permane l'impossibilità di presentare iscrizioni dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia.

10.3 Formazione della graduatoria

10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria

10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza

In base al numero di posti disponibili nella scuola, anche come ampliati dall'eventuale assegnazione di risorse aggiuntive di personale disposta dalla Giunta provinciale, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di gennaio 2025 alla data di ripresa delle attività didattiche definita dal calendario scolastico. Il provvedimento della Giunta provinciale è assunto in tempo utile per consentire ai comitati di gestione di deliberare in merito al numero di bambini ammessi alla frequenza per gennaio 2025 e di darne comunicazione alle famiglie entro venerdì 13 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'ammissione in corso d'anno al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, anche riferita ai bambini anticipatori, le domande sono accolte in presenza di posti eventualmente disponibili. In caso di indisponibilità nelle sezioni del servizio di prolungamento, attivato secondo i criteri definiti nel Programma annuale per l'anno scolastico 2024/2025 il comitato di gestione deve seguire l'ordine stabilito nella graduatoria di ammissione.

11. ISCRIZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A CALENDARIO TURISTICO: IL PUNTO 11 regola le modalità di iscrizione nelle scuole che svolgono attività didattica nei mesi estivi. (vedi testo completo punto 11 in delibera n. 2412 dd 22/12/2022).

12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola, in forma scritta o verbale, le eventuali assenze del bambino superiori a cinque giorni continuativi: tale segnalazione consente di considerare "giustificata" l'assenza.

La scuola raccoglie le segnalazioni presentate dalle famiglie, eventuali informazioni telefoniche o verbali e informa il comitato di gestione qualora riscontri un'assenza continuativa non giustificata dal servizio scolastico. **In caso di assenza** non giustificata protratta per un periodo di trenta giorni consecutivi nelle scuole con lista di attesa o che si trovano con un numero di iscrizioni vicino alla soglia massima accoglibile, il comitato di gestione, al fine di consentire l'ammissione al servizio scolastico di nuovi bambini, deve deliberare la decadenza dall'iscrizione e frequenza al servizio del bambino, salvo motivate eccezioni, e ne dà comunicazione alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento. **Nelle scuole dove convergono molte domande** di iscrizione in corso d'anno, al fine di attivare celermente la procedura di decadenza il comitato di gestione si riunisce in modalità videoconferenza; se non è possibile attivare in breve termine tale modalità, in un'ottica di semplificazione amministrativa, la decadenza può essere assunta con un provvedimento d'urgenza adeguatamente motivato a firma del Presidente del Comitato e successivamente ratificato dal comitato di gestione nella prima seduta utile. **A decorrere dalla data** di ricevimento della cartolina di avvenuta consegna della raccomandata A/R o dalla restituzione della stessa da parte dell'ufficio postale per compiuta giacenza (30 giorni), il comitato di gestione prende atto della conseguente disponibilità del posto utile a una nuova ammissione al servizio.

13. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER L'UNDICESIMO MESE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2025 E RICHIESTA DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E FREQUENZA

Si ritiene necessario effettuare un'ulteriore approfondita analisi, anche a seguito dell'andamento dell'anno scolastico 2023/2024, sulle modalità di organizzazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025, con l'obiettivo di programmarne al meglio le modalità di erogazione. Di conseguenza, con successivo provvedimento, la Giunta provinciale può rivedere le modalità di erogazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025 e pertanto potrà richiedere alle famiglie iscritte all'anno scolastico 2024/2025 la conferma dell'iscrizione e relativa frequenza dell'undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025.

DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO D'ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera del prolungamento dell'orario è di tre ore oltre alle sette ore di ordinaria apertura e l'iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai mesi di apertura della scuola.

Per quanto concerne la definizione del concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio di mensa e del prolungamento dell'orario giornaliero la Giunta provinciale ha determinato la tariffa da applicare per l'anno scolastico 2024/2025, mantenendo invariata la relativa disciplina rispetto all'anno scolastico 2023/2024 e confermando la compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie in base ai mesi di servizio di prolungamento di orario offerti nelle scuole.

Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro l'11 gennaio 2024 (data di apertura delle iscrizioni):

- 2 l'orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;
- 3 la collocazione oraria delle tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

4.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio (il punto descrive le modalità e il numero minimo di iscritti per l'attivazione).

4.3 Presentazione della domanda.

I genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero ne fanno richiesta **contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione** alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal comitato di gestione, intendono utilizzare (la 1^a, la 2^a, la 3^a ora).

La richiesta di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente al termine ordinario di chiusura delle iscrizioni. **In tal caso le richieste** sono proporzionate ai mesi di attività didattica secondo il calendario di apertura della scuola; questo anche ai fini della compartecipazione al costo del servizio. **In particolare** in corso d'anno la richiesta di prolungamento è rapportata all'annualità, per i mesi di apertura della scuola (in base al calendario scolastico) a partire dalla data di presentazione della domanda.

Tali domande possono essere accolte solo nelle scuole in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate fino alla concorrenza dei posti disponibili nei limiti della dotazione organica già assegnata alla scuola dell'infanzia.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il comitato di gestione è comunque tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri indicati al punto 8.1. **In questo caso** la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia, anche tramite il proprio coordinatore pedagogico provinciale, può dare indicazioni al comitato di gestione per l'accoglimento delle domande, tenendo conto dell'effettiva frequenza del servizio.

La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota. **Per le richieste d'integrazione dell'orario di prolungamento** effettuate dopo il 31 gennaio 2024, la famiglia deve versare l'importo corrispondente alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in relazione al maggior numero di ore richieste, fermo restando che le richieste possono essere accolte unicamente in presenza di disponibilità di posti. La tariffa annuale cui fare riferimento è quella determinata all'atto d'iscrizione del bambino al servizio di orario prolungato.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata - valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 12. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena.

La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata.

L'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata.

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato:

Di seguito le tariffe orarie annuali intere stabilite, con apposita delibera, dalla Giunta Provinciale.

- **Euro 220,00 = per 1 ora giornaliera; Euro 440,00 = per 2 ore giornaliere; Euro 726,00 = per 3 ore giornaliere.**

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo non per tutto l'anno scolastico richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero anno scolastico. Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia è tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionatamente alle ore richieste.

La tariffa annuale minima d'iscrizione al prolungamento in base alle condizioni economiche del nucleo familiare richiedente il servizio di orario prolungato riferite all'Indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica (redditi/patrimonio 2022 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica). Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, il beneficio tariffario è calcolato in base all'indicatore ICEF 2023, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 20.01.2023), secondo quanto di seguito indicato: Euro 82,50 = per 1 ora giornaliera

- **Euro 165,00 = per 2 ore giornaliere; Euro 275,00 = per 3 ore giornaliere:**

La tariffa così determinata secondo il regime ICEF può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- **per il primo figlio: nessun abbattimento; per il secondo figlio: 50%; a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).**

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

il punto 9.5 della delibera riporta altre informazioni.

9.6 Agevolazioni tariffarie.

Anche per l'anno scolastico 2024/2025 al fine di semplificare le modalità per definire la tariffa del servizio di prolungamento di orario, i nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione tariffaria fanno riferimento all'indicatore ICEF risultante dalla **Domanda Unica** (redditi/patrimonio 2022).

Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, il beneficio tariffario è calcolato in base all'indicatore ICEF 2023 secondo i criteri contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 20.01.2023)

La famiglia non dovrà presentare un modulo specifico per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria e dovrà recarsi una sola volta presso gli enti accreditati: Centri di assistenza fiscale e sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia. **Pertanto le famiglie** che hanno già presentato la Domanda Unica non si devono recare nuovamente presso gli appositi enti accreditati. Compilando la domanda on line di iscrizione alla scuola dell'infanzia, il sistema, sulla base dell'indicatore ICEF, collegato alla Domanda Unica, calcola automaticamente la tariffa del servizio valida per l'intero a.s. 2024/2025 e ne dà comunicazione alla famiglia.

Solo qualora il nominativo del bambino per il quale sia richiesta l'iscrizione alla scuola dell'infanzia non risulti collegato ai benefici previsti per il diritto allo studio, la famiglia dovrà recarsi presso gli enti accreditati per una integrazione/modifica della Domanda Unica già presentata.

Per le domande di iscrizione presentate negli ordinari termini di iscrizione indicati nel punto 1.1, la famiglia, qualora non abbia già presentato la Domanda Unica o non debba integrarla/modificarla come sopra descritto, è tenuta a verificare eventuali

benefici tariffari presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento distribuiti su tutto il territorio provinciale: <https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti>

Per le domande presentate in corso d'anno invece la verifica è da effettuare in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al servizio e **contestuale** perfezionamento del pagamento secondo la tipologia tariffaria annuale individuata all'atto di iscrizione (intera o agevolata).

Nel caso di inoltro di domanda di iscrizione alla scuola e al prolungamento d'orario tramite modulo cartaceo, da parte delle famiglie impossibilitate all'inoltro della domanda online e in caso di presentazione di domanda in corso d'anno (nei periodi di chiusura del portale delle iscrizioni online), l'eventuale importo tariffario, recepito dal sistema in automatico (pieno o agevolato in base all'indicatore ICEF collegato alla Domanda Unica), viene comunicato alla famiglia solo in fase di registrazione dell'iscrizione nell'applicazione provinciale che tratta i dati delle iscrizioni (SMA) e dove vengono recepiti in automatico i dati delle eventuali agevolazioni tariffarie spettanti.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento. **In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema** non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. **E' richiesto** invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata in seguito alla richiesta di più ore di servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per il prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 Modalità di pagamento della retta del prolungamento di orario giornaliero per le scuole dell'infanzia equiparate:

pena la non efficacia della domanda, il versamento dell'importo tariffario dovuto **è effettuato improrogabilmente entro il termine di mercoledì 27 marzo 2024 e**, ai fini dell'attivazione del servizio, sono considerate utili esclusivamente le domande perfezionate con il pagamento della intera quota dovuta, in una unica soluzione:

- all'ente gestore della scuola mediante bonifico bancario (indicando nella causale Orario prolungato, scuola materna S. Antonio, n. ore richieste , dati anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente comunicati dall'ente gestore medesimo. **Invio all'ente gestore** della scuola della ricevuta attestante il pagamento **entro e non oltre il 27 marzo 2024.**

Per iscrizione ad altre tipologie di scuole vedi la delibera.

9.8 Rimborso

Il prolungamento dell'orario giornaliero è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato. **La Provincia o l'ente gestore** provvedono solo in questa ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" (punto 4.5) non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. **Nei casi di successiva nuova richiesta** di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento dell'orario giornaliero si terrà conto del versamento già effettuato. **Diversamente**, nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti, non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento dell'orario giornaliero.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nella misura già concessa. **Peraltro**, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento dell'orario giornaliero, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero:

☞ in presenza delle condizioni di cui ai punti da 9.1 a 9.8, è prevista, con il Programma annuale che verrà approvato dalla Giunta provinciale, l'integrazione del personale insegnante con altro personale anche a orario ridotto per la copertura del numero di ore giornaliere necessarie e per il periodo di attivazione del prolungamento dell'orario giornaliero;

☞ l'assegnazione del personale insegnante a orario ridotto è definita secondo i criteri indicati nel Programma annuale, tenendo conto del numero di bambini iscritti;

☞ l'assegnazione di personale insegnante per garantire il servizio di orario prolungato viene effettuata tenendo conto delle ore individuate in base a tutte le domande pervenute entro il termine di chiusura delle iscrizioni, perfezionate entro il 27 marzo 2024.

Quanto precede è conferme ai contenuti delle delibere 2464 dd27/12/23 e 2463 dd 27/12/23.

Si crede opportuno segnalare che sul sito della Scuola S. Antonio sono presenti anche informazioni pedagogico/didattiche e sul funzionamento della Scuola.

Trento 07/01/2024.

Scuola Materna S. Antonio odv